

N. 00099/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2012, proposto da:  
Soc. Magazzini Gabrielli Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tittaferante, Andrea Luccitti, con domicilio eletto presso avv. Luca Bruno in L'Aquila, via Cutilia, 2;

***contro***

Comune di Giulianova in persona del Sindaco p.t.;

***per l'annullamento***

**DELL'ORDINANZA N. 565 DEL 23.12.2011 AVENTE AD OGGETTO  
DISCIPLINA ORARI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI DI  
VENDITA AL DETTAGLIO SEDE FISSA.**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n.565 del 23 dicembre 2011 del Sindaco del Comune di Giulianova disponente limiti orari di apertura per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e deroghe all'obbligo di chiusura domenicale, chiedendone l'annullamento con contestuale richiesta di risarcimento dei danni per tutti i danni connessi alla illegittimità dell'atto (obbligata chiusura e/o sanzioni).

Precisava la ricorrente di essere titolare di esercizio commerciale, sotto l'insegna "Maxi Tigre", in via Galilei di Giulianova e che l'ordinanza impugnata incideva, con la determinazione di limiti massimi di ore di apertura giornaliera e deroghe limitate all'obbligo di chiusura domenicale, sulla sua libertà di iniziativa economica.

Il ricorso puntualmente deduce: Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. 223/2006, come modificato con D.L.98/2011 e con D.L. 201/2011. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli art. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990: il provvedimento impugnato è in contrasto con quanto previsto dal testo vigente dell'art. 3 del D.L. 223/2006, come modificato con D.L. 98/2011 e con D.L. 201/2011, che ha espressamente eliminato i vincoli sugli orari e le giornate di apertura; l'ordinanza impugnata è dunque illegittima nella parte in cui stabilisce limitazioni sia agli orari che alle giornate di apertura; il Comune ben avrebbe potuto annullare l'ordinanza in ragione della normativa sopravvenuta.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

Il Comune di Giulianova non si costituiva in giudizio.

Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.

La difesa di parte ricorrente depositava memoria illustrativa.

All'esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

## DIRITTO

La società ricorrente, titolare di esercizio commerciale in Giulianova impugna l'ordinanza sindacale meglio in epigrafe individuata con la quale si impartivano disposizioni ai titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in ordine agli orari ed alle giornate di apertura e chiusura, in particolare, stabilendo che gli esercizi in questione avrebbero potuto restare aperti tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22,00, liberamente determinando l'orario di apertura e chiusura nel limite delle 13 ore giornaliere di apertura, che detto orario avrebbe potuto protrarsi fino alle ore 24.00 nel periodo 1 giugno-30 settembre, con deroga all'obbligo di chiusura nei giorni festivi per complessive 34 giornate partitamente indicate, e comunque senza possibilità di deroga nelle giornate di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 e 26 dicembre.

Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 3 comma 1 del D.L. 223/2006, come modificato dal D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con L. 22.12.2011, n.214 (art. 31, comma 1).

Tale disposizione recita: "Ai sensi delle disposizioni sull'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed n) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e di

somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:....d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

Tale disposizione, compresa nel D.L. 6.12.2011, n.201, entrato in vigore, ai sensi del suo art. 50, il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (6 dicembre 2011) nell'intero territorio nazionale, elimina dunque qualsiasi possibilità di limitazione negli orari o nei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Si tratta di norma immediatamente operativa non richiedente alcun adeguamento della normativa regionale, che, ove in contrasto, è immediatamente abrogata stante la specifica competenza esclusiva statale nell'ambito in esame (tutela della concorrenza).

Ne discende che l'ordinanza emanata, che, dopo l'entrata in vigore della citata disposizione, ha invece inteso disciplinare, con limitazioni di orari e di giorni, gli orari degli esercizi commerciali, si pone in evidente contrasto con la sopravvenuta normativa sopra richiamata.

Il ricorso va, per quanto sopra esposto, accolto con l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La sospensione del provvedimento, già conseguente all'ordinanza cautelare di accoglimento, rendendo non esecutive le disposizioni limitatrici, ha escluso la produzione di danni risarcibili in capo alla ricorrente, come da questa correttamente rilevato in sede di memoria ex art. 76 c.p.a.

Stante la novità della questione, connessa all'applicazione di una normativa di recente applicazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA,  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e  
per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con  
l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)